

Roma, 12 giugno 2020

**A tutte le Associate
- Loro Sedi -**

Segnalazione

NEWS – Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2020_110_S

OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell’Avv. Giuseppe Giangrande)”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

- **Operazioni fiscali sospette, rinvio di tre mesi in vista per le segnalazioni dei professionisti**

La Commissione Ue ha proposto l’8 maggio al Consiglio un breve rinvio dell’entrata in vigore degli obblighi di segnalazione di operazioni fiscali sospette a causa della pandemia da Covid-19. La necessità era stata già segnalata dalle associazioni di categoria e dagli operatori del settore che avevano segnalato l’eccezionalità del momento e degli sforzi già richiesti agli intermediari per aiutare le imprese a far fronte alla crisi economica anche per evitare una procedura di infrazione europea. La Commissione ha pertanto deciso di proporre il rinvio di alcuni termini per il deposito e lo scambio di informazioni ai sensi della direttiva sulla cooperazione amministrativa (Dac). Sulla base delle proposte, tutti gli Stati Ue avranno tre mesi in più per scambiare informazioni sui conti finanziari i cui beneficiari sono residenti fiscali in altro Stato membro. Analogamente, gli Stati membri avranno tre mesi in più per scambiare informazioni su alcuni accordi di pianificazione fiscale transfrontaliera. La Commissione ha previsto la possibilità di prorogare il periodo di differimento per altri tre mesi qualora l’evoluzione della pandemia di Coronavirus non si risolva o si aggravi. Tali nuove dilazioni andranno però a incidere solamente sulle scadenze degli obblighi di notifica. Pertanto per tutti gli operatori interessati dalla normativa che coincidono con tutti i soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio Ue l’inizio dell’applicazione della Dac 6 rimarrà il 1° luglio 2020 e solo le disposizioni di notifica adottate durante il periodo di rinvio potranno essere comunicate entro la scadenza del rinvio. Bisogna rammentare che la nuova normativa ha efficacia retroattiva. Infatti, gli intermediari e i contribuenti e i professionisti obbligati alla comunicazione delle operazioni fiscali sospette dovranno comunque trasmettere alle Entrate, in un’unica soluzione, tutte le informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri implementati tra il 25 giugno 2018 e il 1° luglio 2020 non più il 31 agosto 2020 ma il 30 novembre. Infine l’inizio del periodo per la comunicazione delle operazioni fiscali sospette transfrontaliere che dovrà essere fatta entro trenta giorni dalla conoscenza dell’operazione slitterà dal 1° luglio al 1° ottobre 2020.

Fonte: Valerio Vallefuoco, *Operazioni fiscali sospette, rinvio di tre mesi in vista per le segnalazioni dei professionisti*, in Il Sole 24Ore, 12 maggio 2020.

➤ **Partecipazioni societarie, l'intestazione fiduciaria non richiede la forma scritta**

Non è soggetto al requisito della forma scritta il contratto (cosiddetto pactum fiduciae) con il quale si conviene l'intestazione fiduciaria di una quota di partecipazione al capitale sociale di una società e, quindi, si conviene l'obbligo del fiduciario di ritrasferire al fiduciante l'intestazione di detta quota di partecipazione; e ciò anche se si tratta di una società proprietaria di beni immobili. Lo afferma la Cassazione nella sentenza n. 9139 del 19 maggio 2020. La decisione è argomentata sul punto che il contratto di cessione di una quota di partecipazione è un contratto a forma libera, e ciò anche se la società in questione sia proprietaria di beni immobili (Cassazione 3556/2003; 25468/2019; 23203/2013; 25626/2017); ne deriva che è a forma libera anche il negozio fiduciario con il quale sia programmato il trasferimento di una quota di partecipazione al capitale di una sociale, per il quale, dunque, non esistono prescrizioni di forma né ad substantiam né ad probationem. A questa conclusione si giunge sia inquadrando il negozio fiduciario come un contratto preliminare, sia reputandolo avere una natura diversa dal contratto preliminare. Se lo si considera un contratto preliminare (in tal senso Cassazione 8001/2011, 13216/2017, 9010/2018), occorrerebbe applicare la norma per la quale il contratto preliminare deve essere stipulato nella medesima forma del contratto definitivo: ma, nel caso del contratto traslativo di quota di partecipazione, si tratta, come già sopra osservato, di un contratto a forma libera e, pertanto, anche il preliminare ha la forma libera. Se poi non si considerasse il negozio fiduciario come un contratto preliminare (Cassazione 20934/2019), allora la norma che impone la simmetria formale tra contratto preliminare e contratto definitivo nemmeno si applicherebbe, conseguendone, a maggior ragione, la libertà di forma per il contratto preliminare.

Fonte: Angelo Busani e Elisabetta Smaniotto, *Partecipazioni societarie, l'intestazione fiduciaria non richiede la forma scritta*, in Il Sole 24Ore, 1° giugno 2020.

➤ **Società e fondazioni, Ivae sugli investimenti all'estero da 100 a 14mila euro**

L'Ivae si allinea definitivamente alla sua "gemella" italiana, vale a dire l'imposta di bollo, e dal 2020 sarà dunque prelevata, per gli investimenti detenuti all'estero da soggetti diversi dalle persone fisiche: nella misura fissa di 100 euro sui conti correnti e libretti di risparmio detenuti all'estero; nella misura proporzionale dello 0,2%, ma entro la soglia massima di 14mila euro, per gli altri prodotti finanziari. Le bozze del decreto rilancio – atteso mercoledì 13 maggio all'esame del Consiglio dei ministri - pongono così rimedio all'ultima legge di Bilancio (legge 160/2019), la quale non era riuscita ad allineare totalmente le due imposte, lasciando spazi di differenziazione. Queste le tappe della vicenda. L'articolo 19 del Dl 201/2011 (decreto salva Italia), introduceva le due imposte patrimoniali sui beni detenuti all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato, vale a dire dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari (Ivae) e sugli immobili (Ivie). La manovra limitava l'ambito soggettivo delle imposte alle sole persone fisiche ma, con riferimento all'Ivae, prevedeva un ambito oggettivo più ampio, riguardante tutte la attività finanziarie. Interviene una prima volta il legislatore che, con la legge 161/2014 (legge europea 2013-bis), riduceva l'ambito applicativo dell'Ivae ai «prodotti finanziari», così allineandone il presupposto impositivo alla versione italiana (imposta di bollo). Riallineato l'ambito oggettivo, restava tuttavia disallineato quello

soggettivo, posto che l'imposta di bollo, a differenza dell'Ivafe, colpiva non solo le persone fisiche ma anche società semplici ed enti non commerciali. Il legislatore è così intervenuto nuovamente con l'articolo 1, commi 710 e 711, della legge 160/2019, ampliando l'ambito soggettivo di Ivie e Ivafe - finora circoscritto alle sole persone fisiche - anche agli altri soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di monitoraggio previsti dall'articolo 4, comma 1, del DI 167/1990, residenti in Italia, vale a dire agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate. La modifica, tuttavia, era ancora una volta incompleta, in quanto - in ambito Ivafe - non teneva conto della differente misura dell'imposta di bollo prevista per i soggetti diversi delle persone fisiche. Interviene ora il DI Rilancio che, al fine di uniformare definitivamente il trattamento previsto tra le due imposte, propone una duplice modifica al comma 20 dell'articolo 19 del DI 201/2011. In particolare, si stabilisce che la misura dell'Ivafe sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche è esattamente pari a quella dell'imposta di bollo (100 euro su base annua), e che la misura massima dell'imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche, per gli altri prodotti finanziari, è la stessa prevista per l'imposta di bollo (14mila euro). A decorrere dal 2020, quindi, saranno soggetti all'Ivafe, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia, che detengono attività finanziarie all'estero, nella stessa identica misura prevista per gli analoghi investimenti soggetti in Italia ad imposta di bollo.

Fonte: Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, *Società e fondazioni, Ivafe sugli investimenti all'estero da 100 a 14mila euro*, in Il Sole 24Ore, 13 marzo 2020.

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/ci